

Serie Ordinaria n. 42 - Venerdì 21 ottobre 2022

D.g.r. 17 OTTOBRE 2022 - n. XI/7169

Criteri per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l'acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla polizia locale - Anno 2023 (l.r. 6/2015, artt. 8 e 25)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 aprile 2015 n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana» e, in particolare, l'art. 25, comma 2, lett. a), ai sensi del quale la Regione promuove la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana, finanziati ai sensi dell'art. 26, per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale;

Evidenziate le note problematicità, in termini di sicurezza urbana, espresse in relazione a numerose tematiche nell'ambito dei contesti abitativi lombardi, seppure nelle loro differenti configurazioni;

Evidenziato, altresì, che l'emergenza Covid-19, con le note conseguenze di carattere sanitario, economico e sociale, ha fatto emergere il ruolo e l'importanza della polizia locale, ma anche la vulnerabilità dei servizi dei piccoli enti, in special modo se dotati di meno di tre operatori;

Ritenuto che la realizzazione di progetti, da parte degli enti locali, che prevedano la dotazione dei corpi e dei servizi di polizia locale di strumentazione tecnologica innovativa e di veicoli, costituisca un importante contributo per le attività di polizia e per la sicurezza dei cittadini;

Ritenuto, quindi, di implementare gli interventi già attivati, da ultimo con la deliberazione n. 5402 del 18 ottobre 2021 «Criteri per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l'acquisto di dotazioni tecnico/strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla polizia locale - anno 2022 (l.r. 6/2015, artt. 25 e 26)», prevedendo ulteriori misure per il miglioramento e l'intensificazione delle attività di controllo e di prossimità ai cittadini, anche attraverso la promozione e l'incentivazione dell'aggregazione, per il servizio di polizia locale, tra gli enti meno dimensionati, sia tra di loro che con gli enti di medie e grandi dimensioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 6556 del 23 giugno 2022 «Approvazione della proposta di legge Assestamento al bilancio 2022-2024 con modifiche di leggi regionali e del relativo documento tecnico di accompagnamento», che prevede, tra l'altro, lo stanziamento di euro 2.500.000,00 sul bilancio 2023 da impiegare per il cofinanziamento della misura prevista dall'articolo 25, comma 2, lett. a), della l.r. 6/2015, concernente la realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana;

Ritenuto, quindi, di attivare la suddetta misura indirizzando il cofinanziamento regionale, di cui all'art. 26 della medesima l.r. n. 6/2015, a progetti per l'acquisto, da parte dei corpi e dei servizi di polizia locale, di dotazioni tecnico-strumentali e di veicoli;

Preso atto che la suddetta disponibilità finanziaria complessiva di euro 2.500.000,00 trova copertura al capitolo 5170 «Spese per interventi miglioramento sicurezza urbana e progetti ICT» del bilancio 2023;

Visto il documento predisposto dalla Direzione Generale Sicurezza, nel quale:

- sono declinati i criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale di progetti funzionali al rafforzamento della sicurezza urbana sul territorio lombardo, con l'impiego delle risorse appostate al citato capitolo 5170;
- sono incentivate le forme aggregative, escludendo dalla partecipazione gli enti che non dispongano di almeno tre operatori, e prevedendo percentuali di finanziamento e soglie di contributo massimo riconoscibile, crescenti in base alla realizzazione delle nuove forme associative;

Vagliati e assunti come propri i contenuti del suddetto documento;

Richiamata la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01);

Preso atto che il sostegno ai progetti per il rafforzamento della sicurezza urbana, di cui trattasi, non rientra nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato in quanto attività propria del soggetto pubblico beneficiario, avente natura istituzionale e non economica;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di approvare i «Criteri per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l'acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla polizia locale - anno 2023 (l.r. 6/2015, artt. 25 e 26)», allegati e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che, per la realizzazione della misura di cofinanziamento di cui al punto 1., sono disponibili risorse finanziarie pari all'importo complessivo di euro 2.500.000,00, a valere sul capitolo 5170 «Spese per Interventi miglioramento sicurezza urbana e progetti ICT» del Bilancio 2023;

3. di dare atto che all'emanazione del bando attuativo della misura di cui al punto 1. provvederà la competente Direzione Generale;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

5. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA PER TUTTE LE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI, RINNOVO E INCREMENTO DEL PARCO VEICOLI, DESTINATI ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2023 (L.R. 6/2015, ARTT. 8 E 25)

Finalità e obiettivi

Promuovere e incentivare la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale.

La finalità da perseguire è il miglioramento dei servizi attraverso la promozione e l'incentivo a una strutturazione adeguata della polizia locale anche in forma associata soprattutto da parte delle realtà minori, sia tra loro che con realtà anche di medie e grandi dimensioni, attraverso la costituzione di nuove strutture organizzative stabili e durature di esercizio comune delle funzioni di polizia locale, nonché attraverso l'implementazione di Unioni di Comuni o associazioni esistenti. L'azione si attua attraverso il cofinanziamento dell'acquisto di dotazioni tecnico strumentali e il rinnovo e incremento del parco veicoli, da destinare alle polizie locali. I tempi della procedura e il notevole favore, in termini di percentuale del finanziamento e di somma massima, verso le nuove aggregazioni hanno l'evidente scopo di far costituire ai piccoli Comuni modalità organizzative del servizio unificato ai sensi dell'art 8 della l.r. 6/2015 per consentire alla cittadinanza di essere destinataria di servizi di polizia locale efficaci.

Riferimenti normativi

Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), che prevede, all'art. 8, che la Regione incentivi la gestione associata della funzione di polizia locale e, all'art. 25, che la Regione, in concorso con gli Enti locali, partecipi alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana.
Art. 32 TUEL (d. lgs n. 267/2000)

Soggetti beneficiari

Comuni singoli, dotati di un corpo o servizio di polizia locale, con almeno 3 operatori in organico con contratto a tempo indeterminato; Enti associati, Comunità Montane e Unioni di Comuni, associati per tutte le funzioni di polizia locale per un periodo di almeno 5 anni (artt. 8 e 13, L.R. 6/2015) e dotati di un corpo o servizio di polizia locale, con almeno 3 operatori in organico con contratto a tempo indeterminato; Province e città Metropolitana di Milano, dotate di un corpo o servizio di polizia locale, con operatori in organico con contratto a tempo indeterminato. Al momento della presentazione della domanda, la dotazione minima richiesta è di 3 operatori, destinati stabilmente a controlli di sicurezza urbana e/o stradale. Non va conteggiato il numero "operatori ottimali" destinati all'esercizio di funzioni delegate in base all'Intesa tra Regione Lombardia, UPL, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per il rilancio degli Enti e per l'esercizio delle funzioni confermate ex l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015 - Triennio 2019/2021.

Dotazione finanziaria

Lo stanziamento regionale, determinato in complessivi euro 2.500.000,00 destinato all'acquisto di strumentazioni specifiche per la polizia locale, rinnovo e incremento del parco veicoli, è assegnato secondi gli importi di seguito specificati, tenuto conto della tipologia dell'Ente richiedente:

1. euro 600.000,00, destinati ai progetti presentati da nuove forme associative ovvero nuove Unioni di Comuni o associazioni, aggregate, con decorrenza a partire dal 1° febbraio 2022, per tutte le funzioni di polizia locale, per un periodo non inferiore a 5 anni, dotate di un corpo o servizio di polizia locale con il numero minimo di 3 operatori, in organico con contratto a tempo indeterminato;
2. euro 500.000,00, destinati ai progetti presentati da ampliamenti di Unioni di Comuni o associazioni, aggregate, con decorrenza a partire dal 1° febbraio 2022, per tutte le funzioni di polizia locale, per un periodo non inferiore a 5 anni, dotate di un corpo o servizio di polizia locale con il numero minimo di 3 operatori, in organico con contratto a tempo indeterminato;
3. euro 500.000,00, destinati ai progetti presentati da Enti associati, Unioni di Comuni e Comunità Montane esistenti, associati per tutte le funzioni di polizia locale per un periodo non inferiore a 5 anni, dotati di un corpo o servizio di polizia locale con il numero minimo di 3 operatori, in organico con contratto a tempo indeterminato;
4. euro 400.000,00, destinati ai progetti presentati dalle Province e città Metropolitana di Milano, in forma singola, dotate di almeno n. 3 operatori, destinati stabilmente a controlli di sicurezza urbana e/o stradale;
5. euro 500.000,00, destinati ai progetti presentati dai Comuni in forma singola, dotati di almeno n. 3 operatori di polizia locale, assunti con contratto a tempo indeterminato. I Comuni singoli, dotati di 1 o 2 operatori di polizia locale, non possono partecipare al bando se non aggregandosi con altri enti, per raggiungere la dotazione minima di 3 operatori.

Il cofinanziamento è assegnato *tenendo conto dei seguenti massimali*:

- Costituzione di nuove Unioni di Comuni o associazioni di Comuni, associati/convenzionati per tutte le funzioni di polizia locale per un periodo non inferiore a 5 anni (artt. 8 e 13, L.R. 6/2015), dotati di almeno 3 operatori di polizia locale in organico e assunti con contratto a tempo indeterminato: il cofinanziamento regionale è pari al 80% del costo del progetto validato, fino ad un massimo di euro 50.000,00;
- Ampliamento di Unioni di Comuni o associazioni, con integrazione di nuovi Enti, associati/convenzionati per tutte le funzioni di polizia locale per un periodo non inferiore a 5 anni (artt. 8 e 13, L.R. 6/2015), dotati complessivamente di un corpo o di un servizio di polizia locale con almeno 3 operatori di polizia locale in organico e assunti con contratto a tempo indeterminato: il cofinanziamento regionale è pari al 60% del costo del progetto validato, fino ad un massimo di euro 40.000,00;
- Enti Associati, Unioni di Comuni e Comunità Montane esistenti, già associati/convenzionati per tutte le funzioni di polizia locale per un periodo non inferiore a 5 anni (artt. 8 e 13, L.R. 6/2015), dotati complessivamente di un corpo o di un servizio di polizia locale con almeno 3 operatori di polizia locale in organico e assunti con contratto a tempo indeterminato: il cofinanziamento regionale è pari al 50% del costo del progetto validato, fino ad un massimo di euro 40.000,00;
- Province e città metropolitana di Milano in forma singola, dotate di almeno 3 operatori di polizia locale in organico e assunti con contratto a tempo indeterminato destinati stabilmente a controlli di sicurezza urbana e/o stradale, per le quali non va conteggiato il numero di "operatori ottimali" destinati all'esercizio di funzioni delegate in base all'Intesa tra Regione Lombardia, UPL, Province

lombarde e Città Metropolitana di Milano per il rilancio degli Enti e per l'esercizio delle funzioni confermate ex l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015 - Triennio 2019/2021: il cofinanziamento regionale è pari al 50% del costo del progetto validato, fino ad un massimo di euro 30.000,00;

- Comuni singoli, dotati di almeno 3 operatori di polizia locale in organico e assunti con contratto a tempo indeterminato: il cofinanziamento regionale è pari al 50% del costo validato, fino ad un massimo di euro 20.000,00.

Progetti finanziabili, requisito per l'accesso al cofinanziamento

Il cofinanziamento regionale è destinato ai progetti la cui realizzazione prevede l'acquisto di:

1. Biciclette elettriche cioè biciclette a pedalata assistita, con batterie a ricarica elettrica, destinate agli operatori di polizia locale per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione nel centro storico e urbano, al fine di incentivare iniziative di mobilità sostenibile.
2. Droni cioè velivoli radiocomandati con pilota remoto, a solo scopo di sicurezza urbana e/o stradale, nel rispetto delle norme in materia. Tale acquisto prevede che almeno un operatore abbia conseguito attestato di pilota APR rilasciato in conformità al Regolamento Mezzi Aerei a pilotaggio remoto, in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Quali che siano le caratteristiche del velivolo, non si finanzia l'acquisto del drone se almeno un operatore non è provvisto di abilitazione al volo, tranne il caso in cui l'ENAC preveda diversamente in base alle caratteristiche e al peso del velivolo.
3. Strutture fisse o mobili, per l'ammodernamento e potenziamento della centrale radio, che consentono la comunicazione radio: ponti radio, antenne ripetitrici del segnale, apparati radio e strumentazioni della centrale operativa, radio portatili e veicolari. Non si finanziano aggiornamenti di software già esistenti per la gestione di sistemi di comunicazione della centrale operativa.
4. Impianto di allarme destinato al controllo della sede comando. Si tratta di una protezione attiva, allo scopo di rilevare e segnalare, sia localmente che a distanza, i tentativi d'intrusione. Questo avviene attraverso l'installazione di un sistema antifurto (videosorveglianza e allarme) valido ed efficace, che valuti i punti deboli e vulnerabili dell'edificio della sede Comando. Si finanziano spese per acquisto ed installazione di un impianto di allarme, via cavo e/o wireless completo di centrale di allarme, rilevatori che captano tentativi di intrusione, e dispositivi d'allarme locali e/o remoti (sirene, combinatori telefonici, etc.). Non sono finanziabili dispositivi di protezione passiva cioè quelli che hanno lo scopo di rallentare e rendere difficoltosa l'effrazione quali porte blindate, inferriate etc.
5. Struttura per la custodia di soggetti in stato di fermo o arresto. Si tratta di predisposizione o modifica di camere di sicurezza per trattenere le persone in stato di fermo o di arresto a seguito di attività di polizia giudiziaria, garantendo i pieni diritti di sicurezza della persona. Per tale intervento sono finanziabili lavori strutturali, sostituzione di porte, impianti di videosorveglianza, acquisto di brande/arredi a norma di legge.
6. Struttura e/o armadio per custodia armi. Si tratta di armerie ubicate all'interno dell'edificio Comando con controllo degli accessi. Si finanziano pertanto lavori per la predisposizione di locali ad uso armeria o il loro adeguamento, porte blindate che ne delimitano l'accesso, armadi metallici blindati/corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte per la

custodia armi, nonché postazioni di carico scarico armi. Gli interventi devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 *concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza.*

7. Dash cam ovvero "dashboard camera" (telecamera da cruscotto) chiamata anche DVR auto. Si tratta di dispositivo elettronico per l'acquisizione di immagini, applicabile sul parabrezza del veicolo di servizio al fine di registrare gli eventi che accadono all'esterno della vettura nella direzione in cui tale dispositivo è rivolto. In caso di acquisto di dash cam unitamente ad una autovettura il costo della/e dash cam deve essere indicato separatamente.
8. Body cam o telecamere indossabili, destinate alla videoripresa durante il servizio degli operatori di polizia locale addetti alla sicurezza e al controllo del territorio. Tali telecamere devono essere idonee alla trasmissione delle immagini in tempo reale a una centrale operativa di supporto.
9. Defibrillatore semiautomatico portatile da posizionare a bordo dell'autovettura di servizio per situazioni di primo soccorso. Tale acquisto prevede che almeno un operatore abbia conseguito idoneo attestato di partecipazione al corso per l'utilizzo del defibrillatore, in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
10. Fototrappola ovvero attrezzatura, con caratteristiche di portabilità, atta a fotografare o a riprendere immagini, idonea a collocazione agevole e rapida con cinghie, con caratteristiche di occultamento/mimetizzazione e priva di continuità nel posizionamento contrariamente agli impianti di videosorveglianza caratterizzati da apposita struttura o alimentazione. Non si finanziano cartelli segnaletici che ne indicano il posizionamento.
11. Sniffer portatile per rilevamento di esplosivi e/o per il riconoscimento rapido di droghe. Si tratta di strumenti in grado di rilevare e analizzare presenza o traccia di esplosivi, droghe e sostanze stupefacenti, in caso di controlli su persone, bagagli e veicoli. Non si finanziano droga test, sistema di analisi droghe, screening droga test, kit reagenti narcotici e droga test rapidi.
12. Arma comune a impulso elettrico (Taser), di cui possono essere dotate due unità di personale, munite della qualifica di agente di pubblica sicurezza, appartenenti alla Polizia Locale dei Comuni ammessi alla sperimentazione semestrale (Comuni capoluogo di provincia e Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti), previa adozione di apposito regolamento comunale, come previsto dall'art. 19 della Legge 1/12/2018, n. 132.
13. Etilometro cioè apparecchio portatile omologato che consente di analizzare l'aria alveolare nell'espirato e visualizzare su display il valore espresso direttamente in g/l di alcool nel sangue.
14. Autovetture a basse emissioni inquinanti. Si tratta di autovetture a bassa emissione o con carburante ecologico: auto elettriche, a metano, GPL, ibride e bi-fuel.
Per automobili ibride finanziabili si intendono auto con due motori, uno elettrico e uno a benzina (non è previsto finanziamento del motore termico diesel). In coerenza con tutte le nuove tipologie e versioni di motori hybrid sul mercato, sono finanziabili tutte le auto con componente ibrida (micro hybrid, mild hybrid, full hybrid, plug-in hybrid, ecc.).
Per automobili bi-fuel si intendono modelli di auto a benzina con l'aggiunta di un impianto in grado di alimentare il motore anche a Gpl (Gas di petrolio liquefatto). Si tratta di doppia alimentazione: il guidatore può scegliere l'alimentazione a benzina o a gas (premendo un pulsante commutatore). È consentito anche l'acquisto di autovetture a chilometro zero, a disposizione del concessionario. In considerazione della tassatività del termine del 30

settembre 2023 per la rendicontazione della spesa sostenuta per l'acquisto, le eventuali difficoltà del venditore relative alla consegna e allestimento non saranno prese da Regione in alcuna considerazione al fine di ottenere proroghe al termine stabilito. Si ritiene diligente e consiglia, pertanto, di prevedere - a titolo cautelativo - una clausola risolutiva che consenta all'Ente di recedere dall'acquisto senza penali se la consegna del mezzo non dovesse avvenire entro il 30 settembre 2023.

15. **Moto e scooter** destinati alle polizie locali. E' consentito anche l'acquisto di moto e scooter a chilometro zero, a disposizione del concessionario.
16. **Veicoli per unità cinofila di polizia locale.** Si tratta di veicoli con caratteristiche di furgoni con porte laterali posteriori scorrevoli e portellone posteriore di carico vetrato e basculante, destinati ad uso esclusivo della polizia locale che opera con unità cinofile, allestiti con dotazioni idonee al benessere del cane. E' consentito anche l'acquisto di veicoli a chilometro zero, a disposizione del concessionario.

Le bici elettriche, le autovetture, le moto e gli scooter devono essere comprensivi di allestimento, conforme al regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 5 - Capo III, concernente le caratteristiche dei veicoli. Non si finanziano auto "civetta" e/o non allestite ai sensi del citato regolamento.

Non è ammesso l'acquisto con la formula del noleggio e del leasing. I beni oggetto di finanziamento non potranno subire cambiamenti di destinazione d'uso prima di un quinquennio decorrente dall'assegnazione del beneficio, fatto salvo il normale deperimento.

La gestione associata di tutte le funzioni di polizia locale deve essere di durata quinquennale, come indicato al comma 4, lett. a), dell'art. 8 della L.R. 6/2015. In assenza di tale requisito, gli enti possono partecipare alla presente misura solo in forma singola.

I progetti cofinanziati devono essere realizzati e rendicontati entro e non oltre il 30 settembre 2023, senza alcuna possibilità di proroga, pena la decadenza dal beneficio economico e la revoca del contributo.

Il progetto presentato dagli Enti associati non è vincolato né ad una soglia economica minima o massima né al numero di beni acquistabili. In caso di convenzioni, non sono previsti vincoli circa la quota/percentuale di partecipazione economica di ogni singolo ente alla forma associativa né sulla intestazione dei beni, oggetto del finanziamento in quanto tali beni devono essere impiegati sul territorio di tutti i comuni dall'unico servizio caratterizzato da unitarietà organizzativa, quali "lettera/ordine di servizio", centrale operativa o recapito, gestione delle procedure sanzionatorie/amministrative ecc.

Per le Unioni di Comuni, le Comunità Montane e i Comuni in forma singola, la domanda è presentata dal legale rappresentante o da un suo delegato. Per gli Enti associati la domanda è presentata dal legale rappresentante del Comune capofila o da un suo delegato.

Un Comune può presentare domanda di accesso al cofinanziamento in forma singola oppure in forma associata oppure come componente di una Comunità Montana. Ciò significa che, nel caso in cui un Comune partecipi sia in forma singola che in forma associata, entrambe le domande di accesso al contributo saranno escluse dall'istruttoria.

Un Comune facente parte di una Unione di Comuni non può partecipare in forma singola. Ciò significa che, nel caso in cui un Comune, componente di una Unione, partecipi in forma singola, la domanda sarà esclusa dall'istruttoria.

Per le Unioni di Comuni, Comunità Montane e gestioni associate costituite *ex novo* o implementate, il servizio associato, di durata quinquennale, deve decorrere da una data compresa tra il 1° febbraio 2022 e il 1° febbraio 2023.

Soglie massime di ammissibilità

Ai fini della redazione del piano di assegnazione, sono riconosciute agli enti beneficiari le seguenti soglie massime di cofinanziamento:

- | | |
|--|----------------|
| - Nuove Unioni o nuove convenzioni di Comuni con almeno 3 operatori: | euro 50.000,00 |
| - Ampliamento di Unioni o di convenzioni con almeno 3 operatori: | euro 40.000,00 |
| - Unioni di Comuni, CM o convenzioni esistenti con almeno 3 operatori: | euro 40.000,00 |
| - Province e Città Metropolitana di Milano con almeno 3 operatori: | euro 30.000,00 |
| - Comuni in forma singola con almeno 3 operatori: | euro 20.000,00 |

Presentazione delle domande

La domanda di cofinanziamento deve essere presentata esclusivamente on line, attraverso la piattaforma informatizzata *Bandi on line*, entro il termine stabilito dal bando attuativo della presente misura.

Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Le risorse sono assegnate in sede di approvazione dell'elenco dei beneficiari, redatto dalla competente struttura regionale alla conclusione dell'istruttoria delle domande.

Il piano di assegnazione delle risorse ai beneficiari del cofinanziamento è approvato entro i successivi 5 giorni dal termine della fase istruttoria.

Istruttoria

La competente struttura regionale conclude l'istruttoria delle domande pervenute entro e non oltre 60 giorni dalla data di chiusura del bando attuativo della presente misura.

La graduatoria dei progetti ammissibili viene generata in base ai seguenti parametri:

- per le nuove Unioni di Comuni e nuove associazioni, il piano di riparto è prodotto dando la precedenza alle aggregazioni con il maggior numero di Comuni che compongono la nuova forma associativa. Avrà, pertanto, priorità la nuova forma associativa con più Comuni associati. A parità di Comuni, sarà favorita la forma associativa con il maggior numero di operatori di polizia locale in servizio. Permanendo la parità, sarà preferita la maggior popolazione residente complessiva, risultante dai registri anagrafici al 31/12/2022.
- per l'ampliamento di Unioni di Comuni o associazioni esistenti, il piano di riparto è prodotto dando la precedenza alle aggregazioni con il maggior numero di nuovi Comuni aggregati. Avrà, pertanto, priorità l'Unione di Comuni o associazione con il maggior numero di nuovi comuni aggregati. A parità di Comuni aggiuntivi, sarà favorita la forma associativa con il maggior numero di operatori di polizia locale aggiuntivi in servizio, acquisiti grazie ai Comuni neo inclusi nell'aggregazione, alla data di presentazione della domanda. Permanendo la parità, sarà preferita la maggior popolazione residente complessiva, risultante dai registri anagrafici al 31/12/2022.

- per le associazioni esistenti, il piano di riparto è prodotto dando la precedenza alle aggregazioni con il maggior numero di Comuni aggregati. Avrà, pertanto, priorità l'Unione di Comuni, Comunità Montana o associazione con il maggior numero di Comuni aggregati. A parità di Comuni aggregati, sarà favorita la forma associativa con il maggior numero di operatori di polizia locale in servizio, alla data di presentazione della domanda. Permanendo la parità, sarà preferita la maggior popolazione residente complessiva, risultante dai registri anagrafici al 31/12/2022.
- per la Provincia o la città metropolitana di Milano, il piano di riparto è prodotto dando la precedenza a quella con il maggior numero di operatori destinati stabilmente a controlli di sicurezza urbana e/o stradale, alla data di presentazione della domanda (non va conteggiato il numero di "operatori ottimali" destinati all'esercizio di funzioni delegate in base all'Intesa tra Regione Lombardia, UPL, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per il rilancio degli Enti e per l'esercizio delle funzioni confermate ex l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015 - Triennio 2019/2021). A parità di operatori, come sopra specificati, sarà preferita la maggior popolazione residente complessiva dell'intera Provincia o della Città Metropolitana di Milano, risultante dai registri anagrafici al 31/12/2022.
- Per i Comuni singoli, il piano di riparto è prodotto dando la precedenza al maggior numero di operatori di polizia locale in servizio alla data di presentazione della domanda. In caso di parità, è applicato il criterio della popolazione residente più numerosa, risultante dai registri anagrafici al 31/12/2022.

Esiti dell'istruttoria

Al termine della procedura istruttoria, entro i successivi 5 giorni, il dirigente competente approva con apposito provvedimento il piano di assegnazione della somma complessiva di euro 2.500.000,00, con le seguenti modalità:

- *per le nuove Unioni di Comuni o associazioni*: individuazione dei beneficiari in base a quanto definito al paragrafo C3.a, fino ad esaurimento risorse, pari a euro 600.000,00. Di eventuali somme residue beneficiano le Unioni di Comuni o associazioni ampliate;
- *per le Unioni di Comuni o associazioni ampliate*: individuazione dei beneficiari in base a quanto definito al paragrafo C3.a, fino ad esaurimento risorse, pari a euro 500.000,00, a cui si aggiungono le somme residue derivanti dalla graduatoria relativa alle nuove Unioni di Comuni, o associazioni. Di eventuali somme residue beneficiano le Unioni di Comuni, Comunità Montane o associazioni esistenti;
- *per le Unioni di Comuni, Comunità Montane o associazioni esistenti*: individuazione dei beneficiari in base a quanto definito al paragrafo C3.a, fino ad esaurimento risorse, pari a euro 500.000,00, a cui si aggiungono le somme residue derivanti dalla graduatoria relativa alle Unioni di Comuni, Comunità Montane o associazioni ampliate. Di eventuali somme residue beneficiano le Province o Città metropolitana di Milano (in forma singola);
- *per le Province o Città metropolitana di Milano (in forma singola)*: individuazione dei beneficiari in base a quanto definito al paragrafo C3.a, fino ad esaurimento risorse, pari a euro 400.000,00, a cui si aggiungono le somme residue derivanti dalla graduatoria relativa alle Unioni di Comuni, Comunità Montane o associazioni esistenti. Di eventuali somme residue beneficiano i Comuni in forma singola;

- per i Comuni in forma singola: individuazione dei beneficiari in base a quanto definito al paragrafo C3.a, fino ad esaurimento risorse, pari a euro 500.000,00, a cui si aggiungono le somme residue derivanti dalla graduatoria relativa alle Province o Città metropolitana di Milano. Eventuali somme residue costituiranno economia, a valere sul bilancio regionale.

Il provvedimento è pubblicato sul B.U.R.L., nonché nel sistema informativo *Bandi on line*.

Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Il contributo regionale è erogato agli Enti beneficiari entro il 31 dicembre 2023, a fronte della corretta rendicontazione delle spese sostenute.

Caratteristiche della fase di rendicontazione

Il responsabile del progetto dell'Ente beneficiario o il capofila degli Enti beneficiari in convenzione deve presentare la rendicontazione delle spese sostenute entro il 30 settembre 2023.

Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Nei confronti degli Enti beneficiari, la competente struttura regionale adotta l'atto di decadenza/revoca del cofinanziamento, nel caso in cui venga accertata almeno una delle seguenti condizioni:

- mancata rendicontazione, attraverso la piattaforma *Bandi on line*, entro il 30 settembre 2023;
- mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art 36 della L.R. 6/2015.

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente della Unità Organizzativa Sicurezza Urbana Integrata e Polizia Locale della Direzione Generale Sicurezza, dott. Antonino Carrara.